

NOTA INFORMATIVA SULLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DI DISOCCUPAZIONE

Lo “stato di disoccupazione” è riconosciuto a tutti coloro che hanno presentato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) ad un Centro per l’impiego.

Il cittadino mantiene lo “stato di disoccupazione” finché:

- è **privo di lavoro** cioè non ha alcun rapporto di lavoro (sono considerate prive di lavoro anche le persone con Partita Iva inattiva);
- è occupato con un **reddito imponibile da lavoro dipendente o autonomo nell’anno fiscale in corso** (dal 01/01 al 31/12) inferiore ai limiti esenti da imposizione fiscale che, per l’anno 2022, sono fissati in: **€ 8.174** per il lavoro dipendente e parasubordinato **€ 5.500** per il lavoro autonomo.

COSA DEVE FARE IL DISOCCUPATO CHE INIZIA UN NUOVO LAVORO?

In caso di avvio di un nuovo lavoro subordinato o parasubordinato, con reddito annuo inferiore ai limiti di cui sopra, per mantenere lo stato di “disoccupato” è necessario che il lavoratore occupato, tutte le volte che inizia un nuovo contratto di lavoro il cui reddito rientra nei limiti sopra indicati, contatti il Centro per l’impiego per fare la dichiarazione di non superamento del limite. Nel caso di attività di lavoro che continua su più anni il mancato superamento del reddito deve essere dichiarato per ogni anno fiscale. Pertanto, **la dichiarazione deve essere sottoscritta da parte del lavoratore ogni anno.**

Inoltre, al fine di assicurare una corretta gestione dello stato di disoccupazione l’interessato è tenuto a comunicare al Centro per l’impiego competente **l’inizio di un lavoro autonomo** o altra attività equiparata, che comporti il superamento dei limiti di reddito sopra indicati.

COSA SUCCEDDE SE SI SUPERA IL REDDITO?

Nel caso di superamento dei limiti di reddito (ma anche in mancanza della dichiarazione di non superamento del limite), per i lavoratori occupati che hanno rilasciato la Dichiarazione di Immediata Disponibilità al lavoro (DID) e sottoscritto un Patto di servizio con il Centro per l’Impiego, lo stato di “disoccupato” si sospende con contratti di tipo subordinato di durata fino a 6 mesi o nei primi sei mesi in caso di contratto a tempo indeterminato. Superati i 6 mesi si perde lo stato di “disoccupato”.

Per rapporti di lavoro di tipo autonomo o parasubordinato lo stato di “disoccupato” si perde a partire dal primo giorno del contratto.

In caso di fine del contratto di lavoro subordinato o cessazione del lavoro autonomo sarà sempre possibile rilasciare una nuova dichiarazione di immediata disponibilità per essere nuovamente riconosciuti in “stato di disoccupazione”.

COSA SI INTENDE PER REDDITO DA LAVORO AI FINI DELLA CONSERVAZIONE DELLO STATO DISOCCUPATO?

Per “reddito” si intende **la somma del reddito imponibile da lavoro cumulato (anche per attività di lavoro già concluse) e presunto (per le attività di lavoro in corso) nell’anno in corso:**

sono ricomprese le prestazioni assicurative a tutela del reddito in costanza di rapporto di lavoro quali malattia, infortunio, maternità, cassa integrazione;

sono esclusi

- le indennità connesse allo stato di disoccupazione quali NASPI, DIS-COLL o Disoccupazione agricola;
- le indennità a fini assistenziali quali RdC o invalidità;
- le indennità di partecipazione a formazione professionale o tirocini e quelle connesse a servizio civile o attività di pubblica utilità;
- i compensi per attività sportive dilettantistiche indipendentemente dall'importo in quanto inquadrati nei "redditi diversi" a norma del D.P.R. n. 917/1986;
- i compensi per prestazioni occasionali di cui all'art. 54bis, D.L. 50/2017 (Libretto Famiglia e C.P.O)

Il limite di **€ 8.174** è riferito sia al lavoro **subordinato** (compreso il lavoro intermittente), sia **parasubordinato** (in particolare co.co.co. e amministratori, sindaci e revisori di società, associazioni o altri enti ed i casi di reddito di lavoro autonomo assimilato a quello dipendente¹).

Il limite di **€ 5.500** è riferito al lavoro **autonomo** compresa la partecipazione in qualità di coadiuvanti o collaboratori all'impresa familiare e le prestazioni di lavoro autonomo occasionale con ritenuta d'acconto senza P.IVA. Nel computo del reddito vanno seguite le regole valide ai fini del calcolo dell'IRPEF.

In caso di svolgimento di più **attività lavorative di diversa tipologia** (autonome, parasubordinate, subordinate, occasionali) la conservazione dello stato di disoccupazione è vincolata sia al mancato superamento in ciascuno ambito dei rispettivi limiti di reddito sia al percepimento di un reddito complessivo proveniente dalla somma delle varie attività di lavoro inferiore a € 8.174.

Per saperne di più:

D.Lgs 150/2015 (artt. 18, 19 e 20);

D.L. n. 4/2019, art. 4 comma 15-quarter;

DPR 917/1986, artt. 11 e 13 come modificati dalla L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022 in vigore dal 1° gennaio 2022).

La presente nota informativa è soggetta a periodici aggiornamenti, anche in conseguenza di modifiche normative. Tutte le novità sono pubblicate sul sito Internet: <https://www.agenzialavoro.emr.it/>

¹ A tal fine si segnalano, in particolare:

a) i compensi percepiti dai lavoratori soci delle cooperative di produzione e lavoro, delle cooperative di servizi, delle cooperative agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e delle cooperative della piccola pesca, anche se con rapporto di lavoro autonomo (anche in forma di collaborazione);

b) i redditi percepiti in relazione agli uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti, alla collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili, alla partecipazione a collegi e commissioni, nonché quelli percepiti in relazione ad altri rapporti di collaborazione aventi per oggetto la prestazione di attività svolte senza vincolo di subordinazione a favore di un determinato soggetto nel quadro di un rapporto unitario e continuativo senza impiego di mezzi organizzati e con retribuzione periodica prestabilita.